

Iper-ammortamento: cosa è cambiato col Decreto Dignità?

Data Articolo: 04 Ottobre 2018

Autore Articolo: Giovanni Fanni

Il D.L. n. 87/2018 (convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018), meglio conosciuto col nome di Decreto Dignità, ha apportato delle modifiche alla disciplina degli **iper-ammortamenti**. Vediamo cosa cambia.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 87/2018 dispone che per tutti i beni agevolabili acquistati a partire dal 14 luglio 2018 l'agevolazione spetta **a condizione che tali beni siano destinati a strutture localizzate nel territorio nazionale**. Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, si procede al recupero dell'iper-ammortamento dedotto. Tale recupero, secondo il comma 2, deve avvenire *“attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi”*.

Si consideri, ad esempio, un bene agevolato acquistato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 ad un costo di 20.000 euro (aliquota di ammortamento civile e fiscale 20%) e conseguente iper-ammortamento spettante pari a 30.000 euro. Supponendo che tale bene venga ceduto a titolo oneroso nel 2020, occorrerà effettuare una variazione in aumento nel modello Redditi 2021 di un importo pari all'iper-ammortamento già fruito (3.000 nel 2018 e 6.000 nel 2019).

Il meccanismo di recupero dell'agevolazione di cui sopra non si applica nel caso in cui ci si trovi in presenza di **“interventi sostitutivi”** dei beni (di cui all'art. 1, comma 35 e 36 della Legge n. 205/2017) e nel caso in cui tali beni agevolati siano destinati ad un **utilizzo solo temporaneo all'estero**.

Nel caso di interventi sostitutivi è necessario che l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell'allegato A della Legge n. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole di cui all'art. 1, comma 11 della Legge n. 232/2016, che prevedono la dichiarazione del legale rappresentante o la perizia tecnica giurata/attestato di conformità.

Qualora si rispettino le condizioni di cui sopra, non opera la revoca dell'agevolazione, neppure in caso di delocalizzazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>